

Data **16 LUG. 2002** maggio 2002

Protocollo **11271** /19.6

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di
13845 RONCO BIELLESE

Al Sindaco del Comune di
13845 RONCO BIELLESE

e p.c.

Oggetto: Comune di RONCO BIELLESE (BI).

Parere su intervento edilizio in area ad usi agricoli boscata, di cui all'art.3.5.3 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente.

Con nota prot.n.2638 del 22 maggio 2002 il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale chiede di esprimere parere in merito alla procedibilità di una "richiesta per la ristrutturazione di un rustico", presentata da un privato in area classificata come ad usi agricoli-boscata, ai sensi dell'articolo 3.5.3 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore vigente.

Come indicato dal Comune, va precisato che la costruzione oggetto dell'intervento edilizio in questione è un deposito esistente, chiuso da tre lati, in parte crollato, senza vincolo di pertinenzialità con il fabbricato adiacente (a circa 3 metri) a destinazione residenziale della medesima proprietà.

La domanda del privato è tesa a mantenere la medesima destinazione d'uso in atto (che risulterebbe non indicata nelle tavole di progetto), si intende chiudere con un quarto lato la struttura esistente, su questo aprire una porta ed una finestra ed, infine, aprire un accesso lungo un lato adesso chiuso; viene ancora precisato che sarà eseguita una demolizione con successiva ricostruzione, mantenendo forma, volume ed altezze.

Il Comune precisa ancora che l'articolo 2.1.7 delle N.T.A. ammette la totale demolizione e la relativa ricostruzione, secondo il medesimo volume, altezza, forma e posizionamento dell'edificio preesistente, assoggettando la concessione edilizia ai contributi di cui alla legge n.10/1977.

Alla luce di quanto considerato, si ritiene che l'articolo 2.1.7 delle norme tecniche citate ammetta di per sé l'intervento di totale demolizione e relativa

ricostruzione, che, per l'insieme delle opere edilizie poste in essere (chiusura di un lato, nuovi tamponamenti, creazione di nuove aperture) non può considerarsi di semplice ristrutturazione, come invece sostenuto dal privato; tra l'altro, va tenuto presente che l'intervento ricade in area agricola, e, come è noto, solo l'imprenditore agricolo a titolo principale può edificare a titolo gratuito la propria residenza a servizio della relativa azienda agricola; a questo si aggiunga che, sempre l'articolo 2.1.7 richiamato, rinvia per l'intervento proposto ai contributi per il rilascio di concessione, previsti dalla legge n.10/1977, e, di conseguenza, il provvedimento comunale richiesto, effettuate le dovute verifiche, non può che ritenersi a titolo oneroso.

Distinti saluti

*Il Responsabile di Unità Organizzativa
dott. Antonio TRIFIRO'*

Il Responsabile del Settore dott. Enzo BATELLI	Visto: il Direttore arch. Franco FERRERO
---	---